

Avviso ai litiganti

# L'atto dichiarato nullo non esenta da registrazione e relativa imposta

2 Novembre 2020

Può essere invece richiesta la restituzione del tributo se affermata o accertata la sua invalidità con sentenza passata in giudicato

**SINTESI:** In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 131 del 1986, la nullità o l'annullabilità dell'atto non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione, né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenerne la restituzione, ove venga dichiarata o accertata l'invalidità dell'atto con sentenza passata in giudicato, in ragione, peraltro, di un vizio non imputabile alle parti e che renda l'atto stesso insuscettibile di ratifica, convalida o conferma (cfr. Cass. n. 6832 del 2018).

Ordinanza n. 21819 del 9 ottobre 2020 (udienza 18 febbraio 2020)

Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. D'Oriano Milena

Imposta di registro – Art. 38 del DPR n. 131 del 1986 – La nullità o l'annullabilità dell'atto non incidono sull'obbligo della registrazione, né sul pagamento della relativa imposta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/latto-dichiarato-nullo-non-esenta-registrazione-e-relativa>